

- (12) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (13) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetozina e piraflufen-etile e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o per concedere, entro la scadenza di detto periodo, nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive in questione ed altre sostanze incluse nell'allegato I.
- (14) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, i rapporti di riesame definitivi (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva). Qualora un rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata come specificato nell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetozina e piraflufen-etile, al 31 marzo 2003.

3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetozina e piraflufen-etile insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni della direttiva riguardanti l'iscrizione della sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo.

4. Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetozina e piraflufen-etile (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione